



*Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi
Settore Tecnico e Sicurezza*

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE DEI LOCALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BAR E RISTORAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

CIG N. 6644509648

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 3 – FORMA E MODALITA' DI APPALTO	5
ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	5
4.1 - Criteri di valutazione dell'offerta	5
4.2 - Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa	5
4.3 - Sopralluogo	6
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE.....	6
ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	6
ART. 7 – DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
ART. 8 – LINGUA UFFICIALE	7
ART. 9 – DOMICILIO DEI CONTRAENTI	7
ART. 10 – FASI DELLE ATTIVITA' E VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
10.1 – Divieto di variazione della destinazione d'uso dei locali consegnati	7
ART. 11 – AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' A TERZI	7
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE	8
ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 14 – DIRETTORE TECNICO DEL CONCESSIONARIO.....	8
ART. 15 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO.....	9
15.1 – Disposizioni Generali.....	9
15.2 - Organico	9
15.3 – Variazione e reintegri del personale	9
15.4 – Rapporto di lavoro	9
15.5 – Indumenti di lavoro	10
15.6 – Norme comportamentali	10
ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA	11
ART. 17 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	11
ART. 18 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	12
ART. 19 – CONTESTAZIONI FORMULATE DAL CONCESSIONARIO	12
ART. 20 – CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA STAZIONE APPALTANTE.....	12
ART. 21 – DIVIETO DI RITARDARE O DI SOSPENDERE IL CONTRATTO	13
ART. 22 – CONTRADDITTORIO.....	13
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 24 – RECESSO	14
ART. 25 – NORME DI SICUREZZA (D.LGS. n. 81/08 e s.m.i.).	14
ART. 26 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO.....	14
ART. 27 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 28 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.	14
ART. 29 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	15
ART. 30 – CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	15
30.1 – Controlli da parte dell'Amministrazione	15
30.2 – Contestazioni	16
ART. 31 – GARANZIE	16
31.1 – Cauzione provvisoria	16
31.2 – Cauzione definitiva	16
ART. 32 – DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	17

ART. 33 – PREZZI -	17
ART. 34 - NUOVI PREZZI	17
ART. 35 - REVISIONE PREZZI	18
ART. 36 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	18
36.1 – Canone concessorio.....	18
ART. 37 – CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO	18
ART. 38 – VERIFICHE E COLLAUDI	18
ART. 39 – INTERRUZIONE NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI.	19
ART. 40 – PENALI	19
ART. 41 – SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER PRONUNCE GIURISDIZIONALI	20
ART. 42 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.	20
ART. 43 – RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE.....	20
ART. 44 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21
ART. 45 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA.	21

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione per anni cinque dei locali per la gestione dei servizi bar e ristorazione siti presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte in Via Alfieri n. 15 così come meglio indicato negli atti di gara, per le cui precipue descrizioni si rinvia all'allegato Disciplinare tecnico.

L'affidamento attiene ad una concessione dei locali in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttarli economicamente.

In particolare, il Concessionario dovrà a proprio carico eseguire i seguenti interventi:

1. impianto di aspirazione fumi cucina: realizzato con posa di una canna, rivestita REI 120, all'interno della tromba delle scale sino al colmo del tetto;
2. fossa acque reflue: pulizia e sanificazione (controlli settimanali della fossa, manutenzione e pulizia trimestrale ecc...);
3. pulizia locali (opere da decoratore [se necessario], sanificazione ecc...);
4. dotazione di nuove attrezzature e/o ricondizionamento delle seguenti attrezzature Angelo Po già installate e funzionanti:

Locale ristoro - (anno di installazione attrezzature 1987)

- bancone riscaldante in acciaio inox, 4 scomparti dotato di 2 antine scorrevoli, 5 coperchi per vasca, completo di vetrinetta a due piani con antine ribaltabili;
- bancone refrigerante inox, con vasca e vetrina superiore, ante scorrevoli posteriori e antine a ribalta anteriori 8 ripiani in vetro;

Locale cucina - (anno di installazione attrezzature 2009)

- fry-top elettrico piastra rigata con paraschizzi
- cucina elettrica 4 piastre tonde e forno elettrico;
- cuoci pasta elettrica 35 cm. monovasca 26 lt. – due cestelli;

Locale magazzino

- n. 4 frigoriferi inox H cm 200 di cui uno a bassa temperatura (**anno di installazione 1987**);

Locale lavaggio

- lavastoviglie a capote con air-gap - tavolo di appoggio laterale (**anno di installazione 2009**).

Ogni attrezzatura messa a disposizione dell'Amministrazione e ritenuta utilizzabile dal Concessionario comporterà la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa. In tale caso sarà anche cura del Concessionario provvedere alle eventuali certificazioni necessarie per l'utilizzo.

L'Impresa, per l'esecuzione degli interventi indicati ai punto 1, 2, 3 e 4, dovrà provvedere alla redazione di un relazione tecnica illustrativa, dei progetti relativi e del cronoprogramma di esecuzione degli interventi che, saranno valutati in sede di gara e sottoposti alla preventiva approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione. Per quanto riguarda il punto 1, qualora l'Impresa ritenesse insufficiente il ricambio d'aria nel locale cucina, sarà a proprio carico lo studio e la realizzazione degli interventi e degli adempimenti necessari a sopperire a tale esigenza con l'installazione di un gruppo frigo e canalizzazione dell'aria primaria.

ART. 2 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Le cifre indicate hanno valore di stima per la determinazione del base d'asta ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'importo del valore economico presunto della concessione per l'intera durata contrattuale è pari ad € 45.000,00, esente da imposte.

Tale valore è stato determinato considerando l'importo del canone annuo, che il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione, soggetto a rialzo in sede di offerta economica.

L'importo derivante dagli oneri della sicurezza, ai fini dell'eliminazione dei rischi da interferenza, per il presente servizio di gestione (DUVRI) è stimato in € 299,40, oneri fiscali esclusi.

ART. 3 – FORMA E MODALITA' DI APPALTO

Procedura negoziata, secondo la disciplina dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. L'appalto è regolato dalle norme e condizioni del presente Capitolato d'onori, dal Disciplinare tecnico e relativi allegati.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da applicarsi secondo gli elementi di valutazione descritti nella **LETTERA D'INVITO**.

Al fine di partecipare alla gara le Imprese, a pena d'esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- iscrizione presso la C.C.I.A.A. per il settore di attività conforme all'oggetto di gara, indicando la data di iscrizione, il numero e le persone munite dei poteri di rappresentanza;
- insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui agli artt. 34 comma 2 e 38 del Codice;
- non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui alla legge 383/2001;
- avere realizzato un fatturato di almeno € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di IVA per servizi di somministrazione di bevande ed alimenti a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici/privati o aziende private nel triennio 2013/2014/2015. Il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi prestati negli ultimi 3 (tre) anni (anni 2013/2014/2015) con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari dei servizi stessi;
- aver espletato nell'ultimo triennio 2013/2014/2015 almeno tre servizi di somministrazione di bevande ed alimenti concernente l'elenco dei principali servizi di somministrazione di bevande ed alimenti (almeno tre) a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici/privati o aziende private nel triennio 2013/2014/2015. Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.1 - Criteri di valutazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere articolata in un'offerta tecnica (PT) e in un'offerta economica (PE)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 punti, la Commissione attribuirà un massimo di 70 punti per l'offerta tecnica (PT) e di un massimo di 30 punti all'offerta economica (PE).

La valutazione complessiva dell'offerta tecnica ed economica si articola sulla valutazione di due parametri:

PT – “QUALITÀ DEL SERVIZIO E PROGETTO”;

PE - “PREZZO DEL CANONE OFFERTO”;

e terrà conto della proposta generale di erogazione del servizio e delle dichiarazioni dei concorrenti. Il risultato finale si otterrà sommando i due punteggi.

4.2 - Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa

Verrà proclamata aggiudicataria l'Impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica (gara informale ai sensi dell'art. 30 del Codice, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto legislativo).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del contratto anche in presenza di una sola offerta oppure di non procedere ad alcuna aggiudicazione, anche per soli motivi di opportunità.

L'Impresa non potrà, durante l'espletamento del servizio, eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o l'esistenza di elementi non preventivamente valutati e considerati, sempre che tali nuovi elementi non possano configurarsi come eventi sopravvenuti a causa di forza maggiore, ai sensi del codice civile. Per tale motivo l'Impresa è tenuta ad effettuare il sopralluogo delle sedi del Consiglio, allo scopo di formulare l'Offerta Economica con piena ed esclusiva responsabilità e prendere conoscenza della tipologia dei locali (bar e buvette, area ristoro, magazzini), delle attrezzature ed arredi utilizzati ed oggetto dell'erogazione dei servizi.

4.3 - Sopralluogo

Le imprese concorrenti, in fase di elaborazione dell'offerta, dovranno constatare la consistenza dei servizi e le modalità di esecuzione degli stessi, nonché lo stato dei locali e delle attrezzature anche in relazione alla normativa vigente.

Di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale da parte del Direttore esecutivo del contratto o da un suo delegato incaricato dell'Amministrazione.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 5 anni (solari consecutivi). L'inizio della concessione coincide con l'inizio dei servizi di gestione dei bar e della ristorazione che dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data della determinazione di aggiudicazione, il tempo è così conteggiato per i seguenti adempimenti:

- ottenimento pareri e autorizzazione Enti preposti (Comune, VV.F., ASL, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggi per il Comune e la Provincia di Torino, ecc...);
- esecuzione interventi su impianto aspirazione fumi e fossa acque reflue;
- fornitura di arredi e attrezzature e/o ricondizionamento;
- collaudi;
- approvvigionamenti.

Non è ammesso posticipare la data di avvio del servizio. Al contrario, nel caso in cui il Concessionario sia in condizione di anticiparne l'avvio è autorizzato a farlo, senza che la data di fine della concessione subisca variazioni.

Al termine del contratto di concessione l'Amministrazione tornerà in possesso dei locali, che il Concessionario dovrà lasciare, entro i termini stabiliti dal contratto, in perfetto stato di pulizia, funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione, liberi e vuoti e sgomberi da arredi, macchine e attrezzature, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte del Concedente.

Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione dei locali, la Stazione Appaltante applicherà le penali di cui all'art. 40 del presente Capitolato.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati interamente al Concessionario. Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per eventuali danni che venissero riscontrati in contraddittorio con il Concessionario saranno oggetto di valutazione economica e gli importi relativi saranno addebitati al Concessionario e il Concedente si riserva di avvalersi della cauzione definitiva oltre al risarcimento di eventuali danni.

ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

La firma del contratto e la consegna dei documenti necessari alla stipulazione dello stesso, dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dell'aggiudicazione, previa verifica della dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il Concessionario verrà convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione per l'inizio della fase che precede la stipula del contratto. Qualora non si presentasse entro il termine stabilito verrà diffidato a procedere entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

Qualora il Concessionario non si presenti entro i termini della diffida di cui sopra, decadrà dall'aggiudicazione e l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento.

Nel contratto sarà dato atto che il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato speciale.

Per la stipulazione del contratto è necessario che il Concessionario produca la seguente documentazione:

- composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/91, se tenuto;
- garanzie e coperture assicurative di cui ai successivi artt. 16 e 31;
- dichiarazione indicante gli specifici contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Ogni spesa inerente la stesura e la registrazione del contratto è a totale carico del Concessionario.

Nel caso che il Concessionario sia costituito in consorzio, dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:

- composizione societaria;
- dichiarazione attestante che nel Consorzio esistono/non esistono imprese associate detentrici una partecipazione superiore al 10% ovvero imprese associate per conto delle quali il Consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della P.A..

ART. 7 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a. il contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa;
- b. gli atti di gara (Lettera d'invito e Capitolato d'Oneri);
- c. il Disciplinare tecnico e relativi allegati;
- d. l'Offerta tecnico – economica presentata dal Concessionario;
- e. Documento Unico di Valutazione delle Interferenze – DUVRI (art. 26 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono stati qui sopra elencati; i valori scritti in lettere prevalgono su quelli in cifre. Il Concessionario sarà l'unico responsabile delle forniture dei lavori che risultassero eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contabili.

Il Concessionario, in qualsiasi caso, sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenute nelle schede, nelle planimetrie, nei supporti informatici, nei disegni, nelle relazioni ed in quant'altro da lui stesso preparato, anche quando detti documenti siano stati approvati dal Responsabile del Procedimento.

ART. 8 – LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant'altro prodotto dal Concessionario nell'ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dal Concessionario all'Amministrazione in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa), sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 9 – DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L'Amministrazione ha domicilio presso la propria sede di Via Alfieri n. 15 - Torino. Il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in sede di stipula di contratto.

ART. 10 – FASI DELLE ATTIVITA' E VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività saranno articolate con i requisiti minimali indicati dal Disciplinare Tecnico e daranno esecuzione agli schemi indicati dal Concessionario nella propria offerta.

10.1 – Divieto di variazione della destinazione d'uso dei locali consegnati

I locali affidati al Concessionario devono essere da questo utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione.

E' fatto divieto al Concessionario cedere in tutto o in parte gli spazi oggetto della concessione senza la preventiva autorizzazione del Concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell' art. 1456 Codice Civile e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

ART. 11 – AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' A TERZI

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Codice. I pagamenti dovuti al subappaltatore verranno corrisposti dall'affidatario, che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dall'affidatario, con l'indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate. E' ammesso il subcontratto per le categorie non prevalenti del servizio di bar e ristorazione previa richiesta scritta del Gestore ed autorizzazione dell'Amministrazione. Per categorie non prevalenti s'intende:

- pulizia locali;
- manutenzione attrezzature
- disinfestazione e derattizzazione.

E' vietato concludere contratti di fornitura a nome del Consiglio regionale del Piemonte.

Tutti i contratti conclusi dall'Impresa per la gestione in concessione dei servizi di ristorazione e della gestione dei bar non costituiscono titolo, per le parti contraenti o per terzi, per far valere alcun diritto o pretesa nei confronti del Consiglio regionale stesso.

Gli stessi obblighi sono stabiliti per eventuali subappaltatori.

Salvo quanto sopra specificato è fatto divieto all'Impresa di subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della presente concessione fatto salvo quanto sopra specificato. È vietata altresì la cessione totale o parziale del contratto;

La cessione dei crediti, relativi alla concessione in oggetto, è regolata dall'art. 117 del Codice.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del Procedimento ai quali sono stati demandati i compiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi.

ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto di concessione dei locali e gestione dei servizi bar e di ristorazione, ai sensi degli artt. 299 e 300 del D.P.R. 207/2010, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto, sottoporre al Responsabile del Procedimento le proprie valutazioni sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed dell'applicazione delle penali, sull'eventuale risoluzione del contratto e sugli altri strumenti di risoluzione delle controversie in vista delle decisioni della Stazione Appaltante, nonché tutti gli altri compiti previsti dall'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui agli artt. 302/309 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

ART. 14 – DIRETTORE TECNICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà farsi rappresentare per specifico mandato in forma scritta da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che assumerà la funzione di Direttore Tecnico. Il Direttore Tecnico dovrà essere nominato con procura speciale, questa trasmessa all'Amministrazione.

Il Direttore Tecnico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del contratto, tutti indicati nella procura speciale di cui sopra.

Il Direttore Tecnico, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale conferendogli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto.

Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale del Concessionario così come stabilito dall'art. 9 del presente Capitolato speciale.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere al Concessionario la sostituzione del Direttore Tecnico sulla base di una valida e giustificata motivazione

In ogni caso, il Concessionario dovrà dimostrare di disporre di soggetto professionale che risulti garante degli aspetti organizzativi del progetto, e per questo motivo dotato di qualificata esperienza e competenza in materia di organizzazione e direzione. A tal fine il Concessionario, preventivamente rispetto all'inizio dell'esecuzione, dovrà comunicare un idoneo nominativo, assieme al relativo curriculum, che sarà rimesso all'approvazione dell'Amministrazione.

ART. 15 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

15.1 – Disposizioni Generali

Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati attesi dalla Stazione Appaltante per tutta la durata della concessione.

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali, delle condizioni normative e contributive previsti/e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere dipendente del Concessionario o rifarsi a tipologie contrattuali, a norma di legge, autorizzate dall'Amministrazione.

L'Amministrazione non assume diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nella concessione, ricadendo sul Concessionario la responsabilità dell'esecuzione dei servizi, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai propri addetti, e se cooperative anche ai soci, i contenuti economico-normativi dei contratti collettivi di lavoro nazionali e locali vigenti, nonché tutte le eventuali modificazioni future.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione e, più in generale, relative ai diversi servizi richiesti, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle normative di riferimento. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto della concessione deve essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana in relazione ai compiti assegnati. In caso contrario, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, deve essere immediatamente sostituito con personale in possesso del requisito.

Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni), di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine la Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi (regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale impiegato, e inerenti il rapporto di lavoro).

15.2 - Organico

La dotazione di personale per l'espletamento dei servizi, deve essere sempre sufficiente ad una corretta ed efficace gestione degli stessi. Tutto il personale dipendente del Concessionario o rifarsi a tipologie contrattuali, a norma di legge, autorizzate dall'Amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato.

Il Concessionario deve garantire con continuità nell'arco della durata della concessione la presenza di un numero di personale professionalmente idoneo ed adeguato allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario si impegna inoltre a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione di personale.

La Stazione Appaltante, nell'ambito dell'esplicazione del normale potere di controllo, si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto inadeguato al servizio per comprovati motivi. In tal caso, il Concessionario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

15.3 – Variazione e reintegri del personale

Il Concessionario dovrà prevedere la sostituzione del personale assente per congedo, malattia, o ferie in modo da garantire la continuità del servizio, che dovrà sempre essere efficiente.

Il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni sostituzione del personale, dandone adeguata motivazione.

15.4 – Rapporto di lavoro

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere dipendente del Concessionario e quindi

indicato nel Libro Unico del Lavoro del Concessionario medesimo, qualora lo stesso sia per legge obbligato alla tenuta del libro unico.

Il Concessionario deve attuare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile.

Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione del Concessionario stesso e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le imprese concorrenti possono rivolgersi all'Ispettorato competente al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie circa la normativa vigente, applicabile nel corso della concessione, in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

Il Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria, è altresì obbligato, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente di imprese esercenti servizi turismo e pubblici esercizi in vigore, ad assumere il personale addetto in forza alla gestione uscente, (se regolarmente iscritto da almeno tre mesi sul Libro Unico del Lavoro della medesima o su altro documento equivalente) ad esclusione del personale che svolge funzione di direzione esecutiva. A tal fine, in prossimità della scadenza del contratto, il Concessionario - su richiesta della Stazione Appaltante - deve consegnare alla stessa le fotocopie conformi dei fogli presenza degli ultimi tre mesi, relativi ai lavoratori impiegati nella gestione dei servizi richiesti dal presente capitolato.

Il rispetto sostanziale degli obblighi di assunzione e di garanzia del personale addetto, deve avvenire indipendentemente dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo del CCNL utilizzato dal singolo concorrente.

Al personale indicato dovrà essere garantito il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio maturata, con esclusione delle voci concesse a titolo meramente discrezionale.

Su richiesta della Stazione Appaltante, il Concessionario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati nelle attività richieste.

La Stazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che il Concessionario deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Concessionario si è posto in regola.

15.5 – Indumenti di lavoro

Tutto il personale impiegato deve essere dotato di apposita divisa di lavoro, invernale ed estiva, di colore e foggia nel rispetto delle indicazioni minime di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.

L'Impresa dovrà fornire al personale addetto alla gestione dei bar un'idonea divisa, che dovrà essere sempre pulita, completa e scarpe consone (preferibilmente nere). Tale prescrizione dovrà essere comunque concordata con l'Amministrazione. La divisa sarà indossata dal personale per tutta la durata del servizio.

15.6 – Norme comportamentali

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a: tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione; osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanati dalla Stazione Appaltante; evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Stazione Appaltante;

- non deve trattenersi con i dipendenti della Stazione Appaltante durante le ore lavorative se non per motivi attinenti al servizio;

- deve mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione Appaltante o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

Inoltre, il Concessionario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
- ottemperi in modo puntuale alle indicazioni ricevute ed alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 81/08;
- rispetti le indicazioni ricevute dal proprio Datore di lavoro nel rispetto del Piano di Emergenza delle Sedi;
- comunichi immediatamente al Direttore Esecutivo del Contratto qualunque evento accidentale che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

La Stazione Appaltante potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del Concessionario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

Il Concessionario, in tal caso, dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte della Stazione Appaltante la quale, entro 7 giorni dalla formale contestazione scritta, ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti del Concessionario, che durante lo svolgimento dello stesso, abbiano dato motivo di lamentela.

ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono derivare, tenendo manlevato ed indenne l'Amministrazione per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nelle aree di pertinenza della concessione.

Il concedente è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Il concedente resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.

Sono di conseguenza a carico del Concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con il massimale **RC pari a € 1.500.000,00 per ciascun sinistro**.

ART. 17 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sin dall'inizio della concessione, tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento dei servizi, sono interamente a carico del Concessionario; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i costi del personale;
- i costi per gli approvvigionamenti;
- tutti i costi per l'allestimento e arredamento dei locali;
- i costi per ottenere le necessarie licenze e autorizzazioni;
- i costi per la pulizia e la disinfezione e disinfestazione;
- le tasse e le imposte riconducibili all'attività;
- TARI;
- assicurazioni;
- il canone concessorio;

- i costi degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cui è tenuto contrattualmente;

Il Concessionario deve essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei permessi, autorizzazioni e licenze richiesti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di bevande ed alimenti.

Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali di produzione ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte di organi ufficiali di vigilanza igienico sanitaria o di tecnici incaricati dal Concedente per la verifica della conformità del servizio.

Il contratto sarà risolto di diritto qualora l'autorizzazione all'esercizio per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente.

Il Concessionario, se necessario, dovrà inoltre possedere il Registro di carico e scarico degli oli esausti e il contratto con ditta autorizzata al ritiro degli stessi.

ART. 18 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione:

- gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria dei locali e degli impianti non oggetto del presente affidamento;
- la fornitura di acqua calda e fredda;
- energia elettrica, climatizzazione;
- una linea telefonica urbana installata nel locale adibito a magazzino ad esclusivo uso dell'aggiudicataria ed altre due linee telefoniche, rispettivamente installate nel locale bar e nella buvette dell'aula (entrambe, esclusivamente, linee interne).

Le spese di cui sopra, sono tutte comprese nel corrispettivo annuo concessorio dovuto.

ART. 19 – CONTESTAZIONI FORMULATE DAL CONCESSIONARIO

Tutte le eccezioni che il Concessionario intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento di cui al precedente art. 12 e debitamente documentate.

La documentazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora il Concessionario non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

L'Amministrazione prenderà in esame le contestazioni di natura contabile, presentate nei termini e modi prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali compensazioni.

ART. 20 – CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Nel caso in cui l'Amministrazione, nell'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o inadempimenti nello svolgimento dell'appalto, il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 12 provvederà a trasmettere sollecitamente al Concessionario contestazioni in forma scritta recante sommaria descrizione delle circostanze rilevate e delle ragioni dell'Amministrazione.

Il Concessionario ha l'onere di formulare in forma scritta le proprie giustificazioni comunicandole al Responsabile del procedimento entro il termine di sette giorni lavorativi successivi al ricevimento della contestazione.

In difetto la contestazione diverrà definitiva e ad essa conseguiranno tutte le eventuali sanzioni previste dai documenti contrattuali.

Ove l'Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni, il Responsabile del Procedimento lo comunicherà sollecitamente al Concessionario, provvedendosi conseguentemente all'applicazione contestuale delle eventuali sanzioni.

In caso diverso l'Amministrazione potrà, avendo riconosciuto in tutto o in parte le ragioni del Concessionario, annullare la contestazione ovvero ridurre la portata provvedendosi ad una applicazione delle sanzioni in via ridotta.

ART. 21 – DIVIETO DI RITARDARE O DI SOSPENDERE IL CONTRATTO

Il Concessionario non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell'esecuzione del contratto con sua decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

Il ritardo o la sospensione dell'esecuzione per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo fax seguito da raccomandata A.R./P.E.C, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 22 – CONTRADDITTORIO

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivi verificatosi durante l'esecuzione del contratto.

In ogni caso la richiesta di una delle parti deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

Il Concessionario deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto spettante all'Amministrazione anche a titolo di risarcimento danni, l'appalto è da intendersi risolto di diritto anche per una sola delle seguenti cause:

- fallimento del Concessionario o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del Concessionario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente; nonché in caso di sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato che incida sulla moralità e condotta professionale.
- riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione del servizio.
- applicazione di prezzi difforni da quelli convenuti, nonché gravi inadempienze nella gestione.
- violazione del divieto di subappalto non autorizzato.
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate.
- nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio.
- nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
- nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti del Concessionario, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;

In tali ipotesi l'Amministrazione dovrà dare comunicazione al Concessionario, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

Il Concessionario potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale tra le parti.

L'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare contratto; comunque l'Amministrazione avrà facoltà

di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il Concessionario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 24 – RECESSO

Non è ammesso il recesso unilaterale.

ART. 25 – NORME DI SICUREZZA (D.LGS. n. 81/08 e s.m.i.).

Il Concessionario sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività che si espletano presso la Struttura e i locali dell'Amministrazione committente.

Il Concessionario dovrà far capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione afferente al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell'Azienda committente per l'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

L'attività svolta dal Concessionario sarà sottoposta a verifica periodica da parte dell'Amministrazione, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente al Concessionario, ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito del servizio.

L'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi degli articoli 36, 37 e 77 comma 4 lettere c), e), f), g), h) e comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e nel pieno rispetto del DUVRI appositamente redatto.

L'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

ART. 26 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme e della loro incondizionata accettazione.

ART. 27 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire con modalità e termini da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'Amministrazione.

Nell'esecuzione del contratto il Concessionario dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare attrezzatura di ottima qualità e appropriata agli impieghi, con particolare riferimento a quanto esposto in sede di offerta.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione, presenza che potrà essere anche saltuaria, non esonera in alcun modo il Concessionario dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione del contratto, ancorché difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere del Concessionario è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all'applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione del contratto.

ART. 28 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.

Si rinvia a quanto indicato al precedente art. 15 ed alla vigente normativa.

ART. 29 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Concessionario è obbligato all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di misure contro la delinquenza mafiosa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche €pei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*.

ART. 30 – CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.

30.1 – Controlli da parte dell'Amministrazione

Il Concessionario dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità di cui al presente capitolato, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti.

Il Concessionario dovrà fornire inoltre all'Ente tutti i chiarimenti, ed i documenti che saranno richiesti, con la massima tempestività.

Il Concessionario rimane soggetto ai più ampi poteri di vigilanza e controllo e verifica da parte dell'Amministrazione nell'esecuzione delle prestazioni affidate. In particolare a solo titolo esemplificativo l'Amministrazione potrà effettuare, tramite i Funzionari del Settore Tecnico e Sicurezza:

- verifiche sulla corretta manutenzione degli impianti fissi e delle apparecchiature impiegate;
- il controllo dell'adeguamento delle caratteristiche tecniche delle attrezzature di nuova installazione ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza, acquisendo la relativa documentazione;
- il collaudo degli impianti.

Tramite il Direttore Esecutivo del Contratto:

- il controllo generale per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari e la vigilanza sulla perfetta rispondenza dell'organizzazione rispetto a quanto previsto nel contratto;
- procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni, senza obbligo di preavviso ma avendo cura di conformare le modalità di ispezione alla necessità di non ostacolare l'esercizio delle prestazioni;
- svolgere tutte le verifiche e i collaudi necessari all'accertamento della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;
- acquisire tutte le informazioni disponibili presso il Concessionario e connesse direttamente come indirettamente all'esecuzione dell'appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni così acquisite;
- richiedere al Concessionario relazioni in forma scritta così in ordine allo stato delle prestazioni come, in generale, in ordine agli assetti economici, finanziari o tecnici dell'impresa.

Al tempo stesso il Concessionario è tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso l'Amministrazione nell'esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da rendere efficace ed effettiva l'attività di vigilanza dell'Amministrazione e, in particolare, adempiendo scrupolosamente alle specifiche previsioni contenute, per ciascuna attività, nel Disciplinare Tecnico.

Fermo restando le predette descrizioni di cui al Disciplinare Tecnico, il Concessionario rimane comunque tenuto a organizzare la propria attività e ad apportare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare all'Amministrazione la disponibilità più sollecita, continua, analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione delle prestazioni, dei rapporti contabili e finanziari.

30.2 – Contestazioni

Nel caso in cui l'Amministrazione, nell'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o inadempimenti nello svolgimento dell'appalto, il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 12 provvederà a trasmettere sollecitamente al Concessionario contestazioni in forma scritta recante sommaria descrizione delle circostanze rilevate e delle ragioni dell'Amministrazione.

Il Concessionario ha l'onere di formulare in forma scritta le proprie giustificazioni comunicandole al Responsabile del procedimento entro il termine di sette giorni lavorativi successivi al ricevimento della contestazione.

In difetto la contestazione diverrà definitiva e ad essa conseguiranno tutte le eventuali sanzioni previste dai documenti contrattuali.

Ove l'Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni, il Responsabile del Procedimento lo comunicherà sollecitamente al Concessionario, provvedendosi conseguentemente all'applicazione contestuale delle eventuali sanzioni.

In caso diverso l'Amministrazione potrà, avendo riconosciuto in tutto o in parte le ragioni del Concessionario, annullare la contestazione ovvero ridurre la portata provvedendosi ad una applicazione delle sanzioni in via ridotta.

ART. 31 – GARANZIE

31.1 – Cauzione provvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla Gara di appalto è fissato nella misura del 2% (duepercento) del valore posto a base d'asta Iva esclusa, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, oppure in contanti o in titoli del debito pubblico da depositare presso il Tesoriere dell'Amministrazione. Tale percentuale può essere ridotta nella misura del 50% qualora l'operatore economico dimostri, in sede di apertura della documentazione amministrativa, di essere in possesso delle relative certificazioni del sistema qualità conformi alle norme europee.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, attraverso un'esplicita clausola per la quale il fideiussore s'impegna a versare l'importo della fidejussione a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.

La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dalla contestuale dichiarazione di disponibilità del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo punto, in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Per la cauzione provvisoria, rilasciata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario, la cui validità dovrà protrarsi per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e fino alla stipulazione del contratto, trascorso tale termine, per i non aggiudicatari opererà automaticamente lo svincolo senza obbligo di restituzione da parte del beneficiario, mentre all'aggiudicatario, verrà restituita in seguito alla sottoscrizione del contratto da parte dello stesso ai sensi dell'art. 75 comma 6 del citato D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

31.2 – Cauzione definitiva

Il Concessionario, entro il termine indicato nella comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire un deposito cauzionale definitivo infruttifero pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale complessivo del canone concessorio di cui all'offerta economica, IVA esclusa, salvo quanto previsto dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più al Concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ogni qual volta la cauzione venisse escussa, anche parzialmente, la stessa dovrà essere immediatamente ripristinata per l'intero.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per tutte le maggiori spese sostenute in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e la discrezionale facoltà di quest'ultima di aggiudicare l'Appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine della fornitura e viene restituita al Concessionario solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella L. 348/82, esclusivamente mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato ai sensi de D.Lgs. n. 385/93, o fideiussione assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle legge sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR n. 449/59.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, attraverso un'esplicita clausola per la quale il fideiussore s'impegna a versare l'importo della fidejussione a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi o dai documenti contrattuali.

In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, la fidejussione dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria o capo gruppo o dal consorzio in nome e per conto di tutti i concorrenti indicati come esecutori.

Non è data facoltà alla Società aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra in quanto Società di notoria solidità.

ART. 32 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali il Concessionario non abbia omesso le cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Concessionario, il quale è altresì obbligato a risarcire eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione.

I danni che il Concessionario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio dei loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento.

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:

- i danni alle attrezzature, beni strumentali;
- i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziali dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte del Concessionario.

ART. 33 – PREZZI -

Per le prestazioni oggetto dell'appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto.

Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato, nel Disciplinare Tecnico e nella Lettera d'invito, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.

ART. 34 - NUOVI PREZZI

Ove si verifichi in corso d'opera la necessità di eseguire categorie di prestazioni non previste nel presente appalto, saranno determinati nuovi prezzi raggugliandoli, se possibile, a quelli di prestazioni analoghe comprese nel contratto, ovvero - quando sia impossibile, in tutto o in parte, l'assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate sulla base delle quotazioni di mercato riferite al momento della revisione.

ART. 35 - REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/06

La revisione prezzi verrà definita ogni due anni in contraddittorio tra le parti.

ART. 36 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone concessorio, soggetto a rialzo in sede di offerta economica;

36.1 – Canone concessorio

Il canone annuo di € 9.000,00 (esente da imposte) maggiorato della percentuale in rialzo di cui all'offerta economica presentata in sede di gara dall'Impresa, , dovrà essere versato in rate mensili anticipate, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali.

L'importo del canone va corrisposto entro il decimo giorno del mese. Ove il Concessionario ritardi il pagamento del canone per cause alla stessa imputabili, si procederà all'applicazione degli interessi legali di mora.

ART. 37 – CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto di cedere anche parzialmente il contratto pena la risoluzione immediata del contratto stesso.

ART. 38 – VERIFICHE E COLLAUDI

L'Amministrazione accerterà con apposito verbale l'esito positivo dell'esecuzione degli interventi, che dovranno essere seguite secondo il cronogramma che l'Impresaavrà presentato in sede di offerta, ed alla fine della concessione, l'esito positivo del servizio

In relazione ai lavori eseguiti ed alle installazioni effettuate, la Ditta aggiudicataria dovrà, senza ulteriori costi a carico dell'Ente, predisporre tutte le dichiarazioni di rispondenza alle norme legislative di sicurezza e protezionistiche. La certificazione attestante l'avvenuto adempimento delle procedure summenzionate dovrà essere redatta in conformità alle normative vigenti al momento della consegna all'Ente del servizio completo oggetto di gara.

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole, all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati.

L'inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le conseguenze previste dal presente capitolato.

Tutto il servizio dovrà essere eseguito secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative, nonché in base alle prescrizioni previste dalle normative vigenti al momento del collaudo finale e di quelle eventualmente dettate dall'azienda, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato.

La difformità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e delle opere eseguite rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel capitolato speciale ed a quanto dichiarato in offerta, potrà essere contestata dall'Amministrazione anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

Unitamente alle apparecchiature devono essere consegnate tutte le dichiarazioni di conformità, di rispondenza alle direttive CE.

Al momento della consegna dovranno essere altresì forniti i manuali d'uso e di manutenzione in lingua italiana per ciascuna apparecchiatura fornita.

Entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto l'Amministrazione procederà alla verifica dell'esecuzione del contratto, qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dell'Amministrazione, verrà concessa l'autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dal Concessionario a favore dell'Amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente capitolato, e sarà autorizzata l'emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate.

In caso diverso l'Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.

ART. 39 – INTERRUZIONE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI.

Sono consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione dei servizi nei seguenti casi:

Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del Concessionario

In caso di sciopero dei dipendenti del Concessionario, devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività della Stazione Appaltante. A tal fine potranno essere concordate tra il Concessionario e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.

Interruzione temporanea del servizio causa guasto

In caso di guasto di apparecchiature o attrezzature, devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività della Stazione Appaltante. A tal fine potranno essere concordate tra il Concessionario e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.

Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

Salvo quanto previsto ai commi precedenti, l'interruzione o sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporta la risoluzione del contratto.

In tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

Nel caso si accerti l'impossibilità di erogare il servizio secondo le modalità previste, a causa di interventi tecnici concordati con l'Amministrazione il Concessionario dovrà concordare e predisporre dei servizi sostitutivi.

ART. 40 – PENALI

Le penali **minime** che il Concedente si riserva di applicare sono le seguenti:

1° livello (inadempienza lieve): € 50,00

- per ogni giorno in cui venga riscontrata la presenza di un organico insufficiente, tale da provocare disservizi all'utenza (lunghi tempi di attesa, offerta di prodotti insufficiente, ecc...);
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione degli alimenti ai sensi della normativa vigente.

2° livello (inadempienza media): € 150,00

- per ogni giorno di ritardo sulla data prevista di inizio del servizio;
- per assenza del Direttore Tecnico superiore a tre giorni senza intervenuta sostituzione;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei negli alimenti;
- per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi;
- per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;
- per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche relative alle operazioni di pulizia ordinaria;
- per ogni caso di non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti;
- per ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti;
- per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione come previsto dal Piano di Autocontrollo o qualora emergesse la necessità;

3° livello (inadempienza grave): € 250,00

- per ogni rilevamento di non conformità relativamente alla manutenzione ordinaria degli arredi, attrezzature, impianti e strutture;
- per ogni verifica microbiologica in cui si riscontrino valori superiori a quelli definiti dalla normativa per microrganismi. non patogeni;

4° livello (inadempienza molto grave): € 500,00

- per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dalle normative nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi. patogeni;
- per ogni giorno di chiusura non autorizzata;
- per ogni giorno di mancato rilascio dei locali a seguito di conclusione della concessione.

Per la ritardata effettuazione degli interventi previsti in sede contrattuale, verrà applicata la penale di importo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale (pari al canone concessorio dovuto per i 5 anni di concessione) per ogni giorno naturale e consecutivo. Tale penale non potrà superare il 10% del valore della concessione.

In caso di mancata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra Impresa, addebitando il maggior costo al Concessionario inadempiente, nei confronti della quale verrà applicata anche la penale come sopra indicato.

Nel caso in cui il Concessionario incorra in reiterate inadempienze agli standard del presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva di applicare penalità progressive allo stesso tipo di infrazione. Decorso 3 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate. Nel caso in cui il Concessionario produca entro il termine di cui sopra le giustificazioni in merito alla contestazione, la Stazione Appaltante si riserva di accoglierla o rifiutarla in un congruo termine.

In caso di rifiuto la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penali.

ART. 41 – SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER PRONUNCE GIURISDIZIONALI

Il contratto di appalto si intende automaticamente sospeso o risolto in ipotesi rispettivamente di sospensione ovvero annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione senza che il Concessionario possa rivendicare nei confronti dell'Amministrazione risarcimenti di sorta. Gli sarà in ogni caso garantito il pagamento, nella misura contrattualmente prevista, delle prestazioni rese e delle spese sopportate che conservino utilità per l'Amministrazione.

ART. 42 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Il Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall'esecuzione o dall'interpretazione delle norme del presente appalto è quello di Torino.

ART. 43 – RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Il Concessionario darà comunicazione al Responsabile del procedimento di tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell'esecuzione o dell'interpretazione del contratto, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiore, almeno per un'attività, al 10% del relativo importo.

Le comunicazioni dovranno essere espresse in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un'idonea e analitica documentazione.

Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento, l'altra parte potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti e nei successivi 20 (venti) giorni dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie ragioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarità delle richieste e la loro non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione e promuove in contraddittorio l'esame delle questioni, al fine di favorire la risoluzione bonaria della controversia.

Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria, eventualmente convocando all'uopo le parti per un successivo incontro.

Se nel corso dell'incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono un'intesa, dell'accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di bonario componimento cui i contraenti si impegnano ad attenersi.

ART. 44 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti nell'ambito della presente ricerca di mercato sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati richiesti autorizzano implicitamente il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della presente procedura. Il Concessionario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa alla fornitura che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni per l'Amministrazione.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, il Concessionario, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all'Amministrazione nell'ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

ART. 45 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA.

Le domande per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti di gara devono essere inoltrate al seguente indirizzo: Consiglio regionale del Piemonte – Via Alfieri n. 15